

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

(Approvato con deliberazione C.C. n. 23 di data 7 luglio 2015)

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Classificazione degli impianti sportivi

CAPO II - CRITERI E MODALITÀ PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 3 - Gestione degli impianti sportivi
- Art. 4 - Modalità di gestione

CAPO III - IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA - CONCESSIONI IN USO

- Art. 5 - Soggetti aventi diritto alle concessioni in uso degli Impianti Sportivi
- Art. 6 - Modalità di presentazione delle istanze di concessione in uso
- Art. 7 - Priorità di scelta delle concessioni
- Art. 8 - Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti
- Art. 9 - Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole
- Art. 10 - Contenuto dell'istanza e allegati
- Art. 11 - Norme di accesso e responsabilità
- Art. 12 - Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche

CAPO IV - CONCESSIONI IN GESTIONE

- Art. 13 - Modalità per l'affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali
- Art. 14 - Requisiti soggettivi e criteri di concessione
- Art. 15 - Durata della concessione
- Art. 16 - Contributo per la gestione e tariffe

CAPO V - DOVERI E RESPONSABILITÀ E DIRITTI

- Art. 17- Doveri del Concessionario
- Art. 18 - Oneri a carico del Concessionario
- Art. 19 - Oneri di manutenzione straordinaria
- Art. 20 - Responsabilità
- Art. 21 - Diritti

CAPO VI - SOSPENSIONE E REVOCÀ DELLE CONCESSIONI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

- Art. 22 - Sospensione delle concessioni
- Art. 23 - Revoca delle concessioni
- Art. 24 - Risoluzione del rapporto di concessione
- Art. 25 - Subentro nella concessione

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 26 - Norme transitorie
- Art. 27 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento detta i principi e disciplina le modalità e le procedure per la gestione degli impianti sportivi comunali e delle attrezzature in essi esistenti.

Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività. Si considerano tali:

- l'attività sportiva per le scuole;
- l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
- l'attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
- l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
- l'attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza.

Art. 2 - Classificazione degli Impianti sportivi

Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:

- impianti di rilevanza economica
- impianti privi di rilevanza economica.

Sono classificati come impianti sportivi di rilevanza economica gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali e alla rilevanza economica dei servizi che in essi possono esercitarsi, consentono una gestione idonea a remunerare i fattori produttivi impiegati senza alcun sostegno finanziario pubblico. Più precisamente per servizi con rilevanza economica si intendono quelli esercitati in settori economicamente competitivi, caratterizzati dal fatto che la libertà di iniziativa economica risulta anche idonea a conseguire obiettivi di interesse pubblico e connotati da un'effettiva potenzialità di reddito.

Sono classificati come impianti sportivi privi di rilevanza economica gli impianti che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla loro eventuale funzione di particolare rilievo sociale nel territorio, alla tipologia delle discipline sportive praticabili e alle marginali possibilità di commercializzazione delle relative attività, danno luogo ad una gestione degli stessi inidonea a generare introiti sufficienti per la copertura dei costi complessivi di gestione degli impianti stessi e comunque tale da richiedere necessariamente il sostegno finanziario del comune o di altri enti pubblici.

CAPO II

CRITERI E MODALITÀ PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 3 - Gestione degli Impianti Sportivi

Il Comune gestisce direttamente o tramite la concessione a terzi gli impianti sportivi, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure previste dalla normativa vigente in materia.

La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

La concessione degli impianti sportivi di rilevanza economica si effettua attraverso una procedura ad evidenza pubblica ai sensi di legge e con le modalità previste dalle norme regolamentari interne dell'ente.

La concessione in gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, qualora l'Ente non intenda provvedere ad una gestione diretta, potrà essere affidata direttamente e in via preferenziale - secondo quanto disposto dall'art. 90 comma 25 della L. 289/2003 - a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, individuate sulla base dei criteri indicati all'art. 14 comma 2 del presente regolamento.

Art. 4 - Modalità di gestione

Le tipologie delle concessioni degli impianti sportivi sono le seguenti:

- Concessioni in uso
- Concessioni in gestione

CAPO III

IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA - CONCESSIONI IN USO

Art. 5 - Soggetti destinatari della concessione in uso degli Impianti Sportivi

Possono fruire della concessione in uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale:

- le Associazioni/Società sportive legalmente costituite prioritariamente con sede legale nel comune di Tavagnacco;
- le Scuole di ogni ordine e grado, le Associazioni non sportive prioritariamente con sede legale nel comune di Tavagnacco;
- i singoli cittadini.

I suddetti soggetti possono usufruire della concessione in uso degli impianti anche per lo svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività motoria di base e di manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.

Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso

Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale devono pervenire, all'Ente tramite Protocollo Generale.

Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono di regola essere presentate:

- entro il mese di giugno di ogni anno, qualora finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite alla successiva stagione sportiva e comunque riferite a periodi superiori a 30 giorni;
- almeno 20 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata (comunque inferiore a 30 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d'uso degli impianti.

Le concessioni rilasciate con atto del responsabile dell'Ufficio tecnico LL.PP., sulla base dello schema tipo allegato (Ali. 1), non possono avere una durata superiore ad un'intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.

I calendari di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dal Comune di Tavagnacco sono formulati dai competenti uffici e resi noti agli utenti, di norma, entro il 1° settembre di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento e nel rispetto degli indirizzi ricevuti, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente all'interessato le variazioni.

Le concessioni in uso gratuito degli impianti sportivi comunali sono disciplinate dal capo III del Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici approvato con deliberazione consiliare n. 75 del 03/11/2004. Alle concessioni in uso di impianti sportivi comunali a carattere oneroso, verranno applicate le tariffe deliberate annualmente dall'organo giuntale in merito ai servizi a domanda individuale.

Art. 7 - Priorità di scelta delle concessioni

L'Ufficio Tecnico LL.PP., in presenza di più domande di concessione relative ad un medesimo impianto e qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, predisponde il calendario di cui *all'art 6, comma 4* del presente regolamento assegnando gli impianti, con preferenza a favore di soggetti aventi sede nel comune di Tavagnacco, secondo il seguente ordine di priorità:

- le Scuole di ogni ordine e grado;
- le Associazioni/Società con il maggior numero di atleti residenti nel comune appartenenti al settore giovanile tesserati;
- le Associazioni/Società sportive con sede legale nel Comune di Tavagnacco;
- le Associazioni/Società con il maggior numero di atleti residenti nel comune tesserati;
- tutte le altre Associazioni/Società in base all'attività svolta negli ultimi cinque anni e programmata per l'anno di riferimento;
- ordine cronologico in cui sono pervenute le domande al protocollo comunale.

E' data facoltà all'Ufficio Tecnico LL.PP. di convocare i soggetti interessati per concordare gli orari di utilizzo delle strutture. In tutti i casi compete al Responsabile dell'Ufficio definire il quadro completo degli orari.

Art. 8 - Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti

Può essere concesso l'utilizzo delle strutture sportive comunali, previa presentazione di giustificata istanza, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 1 e comma 2, e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti:

- ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico/professionale (preparazione esami scienze motorie, concorsi per acquisire titoli nell'ambito scolastico, concorsi per istruttori e maestri di sport e simili) e/o per ragioni di carattere ricreativo od amatoriale,

- agli Enti pubblici e privati, alle Cooperative di servizi, alle Associazioni di volontariato e alle Associazioni non sportive che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività amatoriali, manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili, qualora se ne valuti l'utilità e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti e dei locali annessi.

Nell'ipotesi in cui, soddisfatte le richieste di cui al comma precedente, residuino spazi disponibili, si valutano le istanze presentate da soggetti che, pur non avendo sede nel Comune, operano attivamente nel territorio.

Art. 9 - Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole

II Comune dispone, la concessione delle strutture sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità della scuola.

Art 10 - Contenuto dell'istanza e allegati

Ai fini del rilascio delle concessioni di cui ai precedenti articoli 6, 8 e 9, gli aventi diritto possono produrre una sola domanda nella quale devono essere indicati, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti. La domanda deve contenere:

- l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
- i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- formale dichiarazione con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:
- ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza., in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza e di non apportare trasformazioni e modifiche senza il consenso scritto del Comune;
- a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse;
- a segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico LL.PP. ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
- ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura;
- a sollevare il Comune di Tavagnacco, quale proprietario delle strutture, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;
- a rispettare il limite massimo previsto come capienza per l'impianto, comunicato dall'Ufficio Tecnico LL.PP;
- a munirsi di specifica polizza assicurativa, in occasione della manifestazione programmata, per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione della stessa, sia agli interessati sia a terzi;
- ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente;
- a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
- a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
- ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto senza autorizzazione comunale.

Al momento dell'accoglimento dell'istanza deve essere trasmessa all'ufficio competente, tramite Protocollo Generale, la seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto del Sodalizio ovvero dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti dell'Ufficio Ragioneria e che non ha subito modificazioni;
- dichiarazione relativa al possesso di idonea polizza assicurativa contro eventuali danni che possano essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, durante l'uso della struttura.

Art. 11 - Norme di accesso e responsabilità

Le Scuole, gli Enti, le Associazioni/Società sportive e comunque tutti i soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti sono responsabili sia civilmente che penalmente della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per essi si dovessero introdurre negli stessi.

Gli iscritti alle associazioni concessionarie e gli studenti non possono accedere agli impianti se non accompagnati da almeno un dirigente, da un allenatore o da un insegnante o comunque da un accompagnatore autorizzato.

Il personale preposto del Comune di Tavagnacco ha libero accesso in ogni orario agli impianti sportivi ed, in orario extrascolastico, alle palestre annesse alle scuole ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e dell'attività che vi si svolge.

L'eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale, previo parere, se del caso, della Commissione Provinciale di Vigilanza, da richiedersi a cura e spese del concessionario medesimo. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nei tempi indicati nell'atto di concessione e comunque nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.

Gli indumenti non possono essere depositati o comunque lasciati nei locali degli impianti al termine dell'attività. Gli attrezzi mobili di proprietà del Concessionario possono invece essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente. In ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi e degli effetti personali medesimi.

Art. 12 - Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche

Il Concessionario si impegna a usufruire delle strutture concesse nei giorni e nelle ore previste nell'atto di concessione e a versare al Comune di Tavagnacco l'importo dovuto per l'utilizzo calcolato secondo le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale nei tempi e nei modi indicati di volta in volta nell'atto di concessione.

CAPO IV

CONCESSIONI IN GESTIONE

Art. 13 - Modalità per l'affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali

L'Amministrazione Comunale può concedere, mediante apposita convenzione, la gestione degli impianti a soggetti privati. L'Amministrazione pubblicizza l'iniziativa attraverso il proprio sito o altro mezzo idoneo, individuando il concessionario tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 14, che abbiano presentato apposita istanza secondo le modalità ed il termine di scadenza indicati nel suddetto comunicato. Si prenderanno in considerazione, altresì, le richieste che risultano già agli atti dell'ufficio.

L'eventuale mancato accoglimento delle richieste verrà comunicato, con la relativa motivazione, ai diretti interessati.

In presenza della gestione convenzionata di impianti sportivi il soggetto proprietario della struttura affidata in concessione rimane il Comune di Tavagnacco, al quale si affiancano il soggetto gestore (Associazioni, Enti, Società Sportive, Consorzi di Società Sportive, Federazioni Sportive etc.) e il soggetto utente (Società Sportive, utenze comunque organizzate e utenti individuali).

Art. 14 - Requisiti soggettivi e criteri di concessione

La concessione in gestione di impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica dovrà avvenire prioritariamente a favore di associazioni sportivo-ricreative che operano senza scopo di lucro.

Per l'individuazione del soggetto concessionario, anche nell'ipotesi di una pluralità di richieste per la gestione di un medesimo impianto, saranno utilizzati i seguenti parametri:

- operatività e reclutamento sportivo nel Comune di Tavagnacco,
- società che persegua finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo diretta ai minori;
- attività rivolta all'infanzia e al settore giovanile rilevata attraverso il numero di praticanti l'attività sportiva;
- capacità operativa: la società deve dimostrare di avere una capacità operativa (in termini di esperienza e di risorse umane, strumentali, finanziarie e organizzative) sufficiente a garantire una regolare ed efficace gestione dell'impianto. A tal fine potrà essere valutata la maggiore o minore rispondenza dell'organizzazione complessiva delle attività di presidio dell'impianto agli obiettivi di un uso corretto, regolare ed efficace dello stesso da parte dell'utenza sportiva, della sua conservazione in buono stato e della valorizzazione delle sue

- funzioni sociali e sportive nel territorio;
- svolgimento di attività per disabili;
- esperienza professionale e qualificazione tecnica e sportiva del personale che si intende utilizzare nella gestione dell'impianto;
- la società non deve essere incorsa nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per inadempimento contrattuale.

Art. 15 - Durata della concessione

La concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali non può avere una durata superiore a sei anni, a decorrere dalla data di stipulazione della Convenzione.

Decoro il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

La convenzione scadrà di diritto a seguito del venir meno dei requisiti che inizialmente hanno determinato la scelta del soggetto gestore. In tal caso si procederà alla sottoscrizione di nuova convenzione mediante nuova selezione dei soggetti gestori.

Qualora il Comune intenda mantenere una gestione convenzionata dell'impianto, nel rispetto della procedura di cui all'art. 13 del presente regolamento, dovrà considerare la richiesta presentata dal concessionario originario, a parità di condizioni, con priorità rispetto ad ogni altro soggetto.

Art. 16 - Corrispettivo per la gestione e tariffe

A fronte degli oneri gestionali sostenuti dal gestore, l'Amministrazione comunale, su richiesta del medesimo, potrà attribuire un corrispettivo pluriennale volto a concorrere alle spese di conduzione. Tale corrispettivo verrà determinato dall'area tecnica lavori pubblici, congiuntamente all'atto di affidamento in gestione dell'impianto sportivo.

La società concessionaria, nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, si obbliga ad applicare le tariffe stabilite annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, per la generalità degli impianti sportivi comunali e quelle agevolate che l'Amministrazione Comunale, nell'ambito del bilancio preventivo, vorrà stabilire in favore degli utenti residenti nel comune.

CAPO V

DOVERI, RESPONSABILITÀ E DIRITTI

Art. 17 - Doveri del Concessionario

Il Concessionario è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune, al fine di restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza.

Il Concessionario deve segnalare tempestivamente e per iscritto all'Ufficio Tecnico LL.PP. ogni danno che si verifichi alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi.

Il Concessionario non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi scritti volta per volta con l'amministrazione.

Il Concessionario non può procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il preventivo consenso scritto del Comune.

Il Concessionario, in occasione di manifestazioni, deve provvedere, a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza, ove prescritti.

Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve presentare tassativamente entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, sul numero degli iscritti, con la relativa rendicontazione.

Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune di Tavagnacco intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi e senza la richiesta di compenso alcuno all'Ente.

Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve consentire alle scuole, prive di adeguate strutture per la pratica dello sport, nonché al Comune di Tavagnacco, per iniziative sportive e per manifestazioni a carattere ricreativo/sociale, l'uso gratuito dei suddetti impianti in giorni e orari da concordare.

Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, che intenda avvalersi di figure professionali inquadrate come lavoratori dipendenti, deve provvedere a corrispondere alle stesse il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e deve altresì provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 18 - Oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario deve assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature.

Il Concessionario, di cui Capo IV del presente regolamento, è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria , di cui all'allegato 2) degli impianti e strutture concessi. Il Comune di Tavagnacco è esonerato in tutti casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

Art. 19 - Oneri di manutenzione straordinaria

Il Comune di Tavagnacco provvede a sue spese, con preavviso al concessionario alle opere di manutenzione straordinaria, intendendosi tali quelle non incluse nell'allegato 2) al presente regolamento.

Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mani proprie presso il protocollo comunale da inoltrare, indipendentemente dal tipo di impianto, all'Ufficio Tecnico LL.PP.

Il Comune di Tavagnacco, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunica al soggetto gestore le proprie decisioni. Ove necessitino riparazioni urgenti, il Concessionario deve sempre fare apposita segnalazione all'Amministrazione Comunale la quale, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, precisa per iscritto se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario stesso, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile.

La mancata o trascurata manutenzione ordinaria qualora sfoci nella necessità di interventi straordinari, questi ultimi sono a carico del soggetto Concessionario.

Art. 20 - Responsabilità

Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza delle concessioni di cui al Capo III e IV del presente Regolamento.

Nel caso di concessione in gestione, il Concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza degli impianti sportivi che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono ai suddetti impianti.

L'Amministrazione Comunale, nonché le Autorità scolastiche nei casi di concessione in uso delle palestre annesse alle scuole, sono in ogni caso esonerate da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o a cose dall'uso degli impianti concessi e non rispondono, né nei confronti degli interessati né di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.

Art. 21 - Diritti

Al concessionario spetta:

- a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti quando tale forma d'uso sia prevista;
- b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni comunali con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;
- c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
- d) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili, dei macchinari e attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune.

CAPO VI

SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

Art. 22 - Sospensione delle concessioni

L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d'uso e di gestione degli impianti sportivi qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone comunicazione ai concessionari con un anticipo di almeno 15 giorni.

La sospensione è prevista inoltre quando si verifichino condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.

Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune di Tavagnacco al Concessionario.

Art. 23 - Revoca delle concessioni

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione o nella convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi, il Comune a suo insindacabile giudizio revoca la concessione, fermo restando l'obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

Il Comune revoca, previa diffida, le concessioni d'uso o in gestione, ovvero non le rilascia, ai concessionari o ai richiedenti che risultino trasgressori delle norme del presente Regolamento, ovvero di eventuali disposizioni integrative che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno emanare.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 24 - Risoluzione del rapporto di concessione

E' facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione dando agli uffici dell'Ente un preavviso di almeno tre mesi.

Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione o nella convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

Art. 25 - Subentro nella concessione

Nei casi di cui agli artt. 23 e 24 del presente regolamento, al fine di assicurare un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto, il Comune di Tavagnacco può concedere in gestione al soggetto in posizione utile nella graduatoria di cui all'art. 13 del regolamento, gli spazi resisi disponibili.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle concessioni in uso e in gestione degli impianti sportivi rilasciate successivamente all'approvazione dello stesso. Rimangono pertanto in vigore e non sono soggette a variazione o a adeguamento, fino alla loro scadenza naturale, le concessioni in atto. Tutte le disposizioni presenti in altri regolamenti o delibere, incompatibili o non coerenti con il presente atto devono intendersi abrogate o disapplicate.

Art. 27 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione.

Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, si intendono pertanto abrogate.

Con l'esecutività del presente regolamento viene abrogato il Regolamento per disciplinare la concessione e l'uso dei campi sportivi comunali frazionali adottato con deliberazione consiliare n. 29 del 17/11/1972,

ALLEGATO 1

COMUNE DI TAVAGNACCO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Schema di provvedimento per la concessione temporanea in uso di impianti sportivi comunali

Concessione n.
del _____

OGGETTO: Concessione temporanea in uso dell'impianto sportivo _____
a favore di _____

IL RESPONSABILE

VISTO il Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi;

VISTO l'art. 107, comma 3, lettera f), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA l'istanza presentata da _____ prot n. _____ del _____
finalizzata ad ottenere la concessione dell'Impianto Sportivo Comunale _____
per lo svolgimento della sotto descritta attività: _____

VISTA la documentazione presentata ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi;

VISTA la formale dichiarazione di impegno, presentata ai sensi del sopra citato art. 10, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il calendario di utilizzo formulato ai sensi dell'art. 6 del sopra citato Regolamento;

CONCEDE

a _____ con sede in _____ Via _____, l'impianto
richiesto, nel rispetto del calendario che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale e delle condizioni prescritte dal Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi
adottato con delibera C.C. n. _____ del _____.

Il Concessionario in particolare:

- è tenuto al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della G.C. n. _____ del _____,
determinate, in base alle ore autorizzate, in Euro _____, che dovrà essere effettuato mediante
versamento presso BANCA DI CIVIDALE S.P.A. Filiale di Tavagnacco (Fraz. Feletto Umberto) ESTREMI PER
BONIFICO BANCARIO IBAN IT 29 B 0548464300033570423098 - servizio tesoreria;
- è tenuto a presentare con regolarità all'Ufficio ragioneria del Comune la ricevuta del versamento, con
l'indicazione della causale;
- è tenuto a comunicare tempestivamente all'Area Tecnica LL.PP. l'eventuale minore utilizzazione
dell'impianto rispetto alle ore autorizzate.

Copia del presente provvedimento è trasmessa all'ufficio Ragioneria.

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE DA PREVEDERE A CARICO DEI CONCESSIONARI IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero complesso edilizio, comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari.

Servizi diversi

- a) Manutenzione e riparazione di attrezzature sportive.
- b) In generale segnalazione ai tecnici comunali preposti di problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario.

Pronto intervento

- a) Primo intervento in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione ai tecnici comunali per i ripristini od agli altri enti preposti.

Manutenzione impianti termici

- a) Prova di accensione dell'Impianto con verifica di funzionamento a caldo delle apparecchiature presenti in centrale termica, controllo del corretto riempimento d'acqua dell'impianto, verifica vasi di espansione, eventuale sfogo aria in centrale termica e nelle sottocentrali dove esistono.
- b) Compilazione del libretto di centrale nel quale verranno riportate tutte le operazioni effettuate.
- c) Collocazione all'esterno della centrale termica di una targa con indicati i dati relativi alla fascia oraria di riscaldamento prevista.

Manutenzione bruciatori

- a) La manutenzione ordinaria e la pulizia del bruciatore dovrà essere eseguita secondo la normativa vigente.

Libretto di centrale

- a) Compilazione ad ogni passaggio con annotazione delle anomalie riscontrate, degli interventi ed operazioni eseguite e quant'altro richiesto sia dalla Legge 10/1991 sia dal regolamento d'esecuzione di cui al D.P.R. 26/8/1993 n. 412 e dai tecnici dell'Amministrazione Comunale.

Assistenza tecnica

- a) Fornitura di mano d'opera per assistenza tecnica ai tecnici dell'Amministrazione Comunale ogni qualvolta richiesto e per qualsiasi motivo quale, ad esempio, verifiche di funzionamento e sicurezza dell'impianto.

Manutenzione ordinaria funzionale ai campi da gioco

- 1) Taglio periodico del manto erboso
- 2) Riporto a livellamento terreno
- 3) Concimatura
- 4) Zollatura
- 5) Bagnatura e semina di mantenimento
- 6) Verniciatura periodica dei paletti di ferro e dei cancelli di recinzione
- 7) Riparazione di parti della rete di recinzione fino a mq. 4.00
- 8) Riparazione di parti fisse e mobili dei campi di gioco (quali porte, reti, bandierine, retine).